



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, **21 MAR. 2018**

Alle Regioni

Alle Province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Alle Direzioni regionali, interregionali ed
interprovinciale delle dogane

Agli Uffici delle dogane

Alla Direzione centrale Antifrode e
Controlli

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza

Protocollo: 33119 RU

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: D.Lgs. n. 504/95, Tabella A, punto 5. Carburanti agricoli agevolati.
Comodato di terreni. Modalità alternative di prova del titolo di
conduzione. Casi esclusi.

Sono pervenute a questa Agenzia taluni quesiti in ordine alla documentazione utile a comprovare, in sede di presentazione della richiesta di ammissione all'agevolazione di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95, il titolo di conduzione dei terreni quando l'esercente ne assuma la disponibilità in base ad un contratto di comodato.

Giova richiamare le novità recentemente intervenute con la previsione, ad opera della direttiva n.104162 del 15 settembre 2017, dell'obbligo di forma scritta e registrazione dei contratti di comodato e, a seguito della direttiva n. 5049 del 16 gennaio 2018, di modalità procedurali alternative che hanno consentito di provare il menzionato titolo negoziale su base dichiarativa.

Dal descritto contesto consegue che, nei casi di effettuazione di lavorazioni agricole su terreni condotti in comodato, l' esercente può allegare alla richiesta di ammissione di cui all' art. 2, comma 3, del D.M. n.454/2001:

- il contratto di comodato redatto in forma scritta, sottoposto a registrazione; oppure, in via alternativa e con effetti equipollenti ai fini dell'individuazione univoca del soggetto legittimato all'agevolazione,
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il comodatario e il comodante, anche in forma congiunta, attestano rispettivamente l' esclusiva disponibilità del terreno e l' avvenuta attribuzione della piena disponibilità dello stesso.

Qualora ricorra questa seconda modalità, l' Ufficio incaricato delle regioni o delle provincie autonome, analogamente a quanto previsto dall' art. 7, comma 3, del D.M. n. 454/2001, avrà cura di dare immediata comunicazione di dichiarazioni mendaci, che avesse a riscontrare tra quelle sottoposte ai controlli da eseguire annualmente ai sensi dell' art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, all' Ufficio delle dogane territorialmente competente per il conseguente recupero dell' accisa sui carburanti ad aliquota ridotta consumati.

È stato chiesto inoltre di specificare se debba farsi ricorso alla sottoscrizione di un contratto di comodato in ipotesi di terreni costituenti beni di un' azienda coniugale o destinati all' esercizio di un' impresa familiare.

Al riguardo si osserva che in quest' ultima fattispecie la disciplina civilistica recata dall' art. 230 bis si incentra sulla figura dell' imprenditore, effettivo gestore dell' impresa familiare e titolare dell' attività esercitata, anche nel caso in cui il terreno aziendale sia di proprietà di alcuno dei familiari partecipanti.

Su tale presupposto assorbente, non risulta necessaria la sottoscrizione di un contratto di comodato, essendo i requisiti che legittimano l' accesso all' agevolazione fiscale (art. 2, comma 1, lett. a, del D.M. n. 454/2001) integrati direttamente ed univocamente dall' esercente l' azienda agricola.

Analoga esclusione vale per l' azienda coniugale di cui all' art. 177 c.c., emanazione del regime di comunione legale dei beni, gestita paritariamente da entrambi i coniugi per lo svolgimento dell' attività agricola.

Caratterizzandosi per la descritta cogestione, laddove l' impresa non sia esercitata in forma societaria e quindi non trovino applicazione le regole particolari

che disciplinano l'amministrazione e la rappresentanza nelle società, la richiesta di fruizione dell'agevolazione presentata da uno dei coniugi si intenderà espressa anche per conto dell'altro contitolare dell'azienda, senza che rilevi la qualità di bene personale del terreno.

Più in generale, infine, quanto a possibili semplificazioni procedurali basate sull'interscambio dati tra i sistemi informativi degli enti che intervengono nella gestione dell'agevolazione, si fa presente che l'art. 2, comma 12, del D.M. n.454/2001 consente all'esercente di omettere nella richiesta di assegnazione dei carburanti le informazioni prescritte dal comma 3 del medesimo articolo qualora i dati fiscalmente rilevanti siano registrati nell'anagrafe delle aziende agricole e, per essa, nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 503/1999.

Stante l'incidenza della certificazione dei dati ai fini dell'erogazione del beneficio, tale facoltà presuppone il costante aggiornamento dell'anagrafe e, in ogni caso, l'attestazione dell'esercente attività agricole che quelli già registrati restano validi anche per l'anno per cui si richiedono i carburanti agevolati, analogamente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. n. 454/2001.

Il Direttore Centrale
Arturo Tiberi

